

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai Clienti
Ai collaboratori

Circolare: **Bonus 200 euro: a chi spetta e quando verrà erogato**

Lavoratori dipendenti

Con la circolare n. 73 del 25 giugno 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento del bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, **aventi diritto all'esonero contributivo dello 0,8%** previsto dalla Legge di Bilancio 2022 fino al giorno 23 giugno 2022.

A tal proposito si ricorda che i beneficiari dell'agevolazione contributiva sono i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private con retribuzione mensile parametrata per tredici mensilità non superiore a 2.692 euro.

L'indennità deve essere erogata, **sussistendo il rapporto di lavoro** (a tempo indeterminato, determinato o stagionali) **con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022**, con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

Si evidenzia che l'erogazione della indennità ai sensi dell'articolo 31 per il tramite dei datori di lavoro è **esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato**.

Il riconoscimento avviene in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, **previa** acquisizione da parte del datore di lavoro di una **dichiarazione resa dal lavoratore** con la quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti di legge (in allegato alla presente).

Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

L'indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto **a tempo parziale**.

L'indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Una tantum pensionati

L'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la NASpl o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico.

L'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022.

Titolarietà di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali.

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall'INPS e dalle Casse Previdenziali Privatizzate il pagamento sarà effettuato unitamente alla pensione.

Altre categorie di soggetti

E' prevista l'erogazione da parte dell'INPS di un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione **NASpl e DIS-COLL**, a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di **disoccupazione agricola** di competenza dell'anno 2021, nonché a favore dei **lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19**.

L'indennità una tantum è erogata in automatico d'ufficio dall'INPS a:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute.

Indennità una tantum erogate a domanda dall'INPS

Collaboratori coordinati e continuativi

Si prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratto attivo di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile alla data del 18 maggio 2022, che siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Nonostante il compenso erogato all'amministratore rientri fiscalmente tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con una gestione sia fiscale che contributiva identica ai compensi di collaborazione coordinata e continuativa, l'Inps non assimila civilisticamente gli amministratori ai co.co.co., pertanto sembra che gli amministratori non potranno beneficiare del Bonus.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

Nella platea sono ricompresi anche i **lavoratori a tempo determinato del settore agricolo**.
Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l'indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.

Lavoratori autonomi occasionali

L'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al comma 15, prevede l'erogazione di una indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che - nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 - siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del codice civile.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Lavoratori domestici

E' prevista l'erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS.

I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:

- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
- di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell'articolo 32.

Ai fini dell'accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro.

L'indennità è erogata dall'INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata:

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



- dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022 per dai lavoratori autonomi occasionali, dagli addetti alle vendite a domicilio, dai lavoratori dello spettacolo, dai collaboratori coordinati e continuativi, dai lavoratori stagionali e intermittenti;

- dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022 da parte dei lavoratori domestici.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page dell’INPS, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” - “Servizi” - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato

Si allega alla presente:

- Modello autodichiarazione

Restiamo a disposizione

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Io sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a il..... a prov..... CF

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso

_____, codice fiscale _____,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022

DICHIARO

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Data _____

Firma
